

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 dicembre 2002.**

Alboni, Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Folena, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Rosso, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alboni, Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Folena, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella,

Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Rosso, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MORETTI: « Concessione di amnistia e indulto e condono di sanzioni disciplinari » (3465);

TIDEI: « Modifiche all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di avvocature dei comuni e delle province » (3466);

ONNIS: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante disposizioni in tema di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (3467);

SARO ed altri: « Disposizioni in materia di trattamento fiscale della equa ripartizione pecuniaria per ingiusta detenzione » (3468);

FOTI ed altri: « Norme per l'attribuzione delle prime quattro mensilità di

pensione non corrisposte agli insegnanti delle scuole statali collocati a riposo » (3469);

ASCIERTO: « Disposizioni in materia di destinazione e di gestione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali » (3470);

ASCIERTO: « Effetti delle misure patrimoniali di prevenzione nei confronti dei terzi » (3471).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 10 dicembre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1812. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile » (*approvato dal Senato*) (3464).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

DEIANA ed altri: « Norme sul cambiamento del nome e sull'adeguamento dei nomi all'identità di genere » (3031) *Parere della I Commissione;*

BUFFO ed altri: « Modifica all'articolo 176 del codice penale in materia di concessione della liberazione condizionale per decorso di tempo dal fatto costituente reato » (3380) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001 » (3388) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e XI.*

VI Commissione (Finanze):

ERCOLE: « Disposizioni per la cessione gratuita del compendio demaniale del castello di Vigevano al comune di Vigevano » (3180) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

CAMPA ed altri: « Nuove norme per la salvaguardia e lo sviluppo di Venezia e Chioggia, della laguna e dei territori di gronda » (2959) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CENTO: « Disposizioni per il finanziamento delle domeniche ecologiche » (3175) *Parere delle Commissioni I, V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIANELLO: « Delega al Governo per la disciplina dell'assicurazione contro i rischi derivanti da eventi eccezionali di marea nei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino » (3424) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

ASCIERTO ed altri: « Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia » (3212) *Parere delle Commissioni I, IV, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

PISAPIA ed altri: « Norme in materia di eutanasia » (3132) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti (ENS), per gli esercizi 2000 e 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 123).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione festival dei due mondi di Spoleto, per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 122).

Quanto documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le osservazioni e le proposte dell'Autorità stessa in merito al disegno di legge n. 3297, recante « Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi ».

Il suddetto documento è trasmesso alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante trasferimento all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (163).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 gennaio 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN
MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO
DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2122-BIS-B)**

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 1)

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 50.

(Tutela della salute dei non fumatori).

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori

nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su

proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

(Tutela della salute dei non fumatori).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: chiusi fino alla fine del comma con le seguenti: pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico, nei luoghi chiusi di lavoro pubblici e privati destinati alla permanenza di più persone, ad eccezione di locali o aree riservate ai fumatori e come tali contrassegnati.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera *b)* *con le seguenti:* I locali riservati ai fumatori, di cui al comma 1.

50. 1. (ex 51. 1.) Zanella, Boato.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con la

conferenza Stato regioni, previa consultazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

50. 4. (ex 51. 8.) Bressa, Labate, Battaglia, Boato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I gestori degli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera *b)*, devono informare gli utenti, attraverso appositi contrassegni, se i locali sono adibiti ai fumatori o ai non fumatori o a entrambi. Negli esercizi di ristorazione aperti sia ai non fumatori sia ai fumatori devono essere adibiti a questi ultimi uno o più locali di superficie uguale o inferiore alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. I dipendenti degli esercizi di ristorazione optano volontariamente di prestare servizio nei locali riservati ai fumatori.

50. 7. (ex 51. 30.) Valpiana, Mascia.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Stato, regioni, province autonome.

50. 5. (ex 51. 9.) Labate, Battaglia, Bressa, Boato.

Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

50. 8. (ex 51. 5.) Valpiana, Mascia, Ruzante, Boato, Arrighi, Cento.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I proventi delle sanzioni sono destinati al finanziamento della ricerca contro i tumori.

50. 2. (ex 51. 7.) Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.

Al comma 6, sostituire le parole: le organizzazioni di categoria più rappresentative *con le seguenti:* i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti.

50. 9. (ex 51. 6.) Mascia.

Al comma 7, dopo le parole: della giustizia e dell'interno *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

50. 10. (ex 51. 4.) Valpiana, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Il Ministro della salute, sentite le associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e le associazioni nazionali che hanno tra i principi statutari la prevenzione e il controllo del tabagismo, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal fumo e di quelli derivanti dall'esposizione al fumo passivo;

b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema del tabagismo;

c) a sostenere e coadiuvare i fumatori nei programmi per smettere di fumare.

50. 3. (ex 51. 2.) Zanella, Boato.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 2)

**ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 51.

(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute).

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del

Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — *(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute) – 1.* Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:

a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto;

b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti;

c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;

d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.

3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.

4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute).

Al comma 1, capoverso ART. 4-bis, comma 4, sostituire le parole: 3693 euro con le seguenti: 100.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti e istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,02 per cento delle somme trasferite;

sopprimere il comma 5.

51. 1. (ex 52. 1.) Valpiana, Mascia.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 3)

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 52.

(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata).

1. Alla provincia autonoma di Trento è assegnato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.

(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A tutte le regioni è assegnato un contributo straordinario di euro

10.000.000 per l'anno 2002 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti e istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,02 per cento delle somme trasferite.

52. 1. (ex 53. 1.) Valpiana, Mascia.

(A.C. 2122-bis-B - Sezione 4)

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA
E SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ E
DELLA MATERNITÀ

ART. 53.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: « Entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Entro due anni ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA
E SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ E
DELLA MATERNITÀ

ART. 53.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico

delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Sopprimerlo.

53. 1. (ex 54. 1.) Valpiana, Mascia.

(A.C. 2122-bis-B - Sezione 5)

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA
DELLA SALUTE

ART. 41.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione interessata, possa

trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;

b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;

c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale già in servizio all'atto della trasformazione può optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;

d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la

partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a salvaguardare la natura *no-profit* delle fondazioni;

f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;

g) disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i principi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa;

h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);

i) disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;

l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;

m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una

programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualità ed eccellenza;

n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità;

o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;

p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera *a)*, adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere *d)*, *e)*, *h)* e *n)*, nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera *b)*, garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si

esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.

3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

ART. 41.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

***41. 1.** (ex 42. 2.) Zanella, Boato.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

***41. 2.** (ex 42. 8 e ex 42. 23.) Fioroni, Bindi, Burtone, Mosella, Labate, Battaglia, Bressa.

Al comma 1 sopprimere le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

***41. 21.** (ex 42. 5.) Valpiana, Mascia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

41. 13. (ex 42. 24.) Labate, Battaglia, Boato, Bressa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: attraverso le quali il Ministro fino a: possa trasformare gli, *con le seguenti:* per la trasformazione degli.

41. 3. (ex 42. 4.) Zanella, Boato.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: d'intesa *aggiungere le seguenti:* con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e.

***41. 4.** (ex 42. 20.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Mazzucca Poggiolini, Valpiana.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: d'intesa *aggiungere le seguenti:* con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e.

***41. 5.** (ex 42. 20.) Spina Diana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: possa trasformare *aggiungere le seguenti:* in via sperimentale.

41. 14. (ex 42. 25.) Labate, Battaglia, Boato, Bressa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del Ministero dell'economia e delle finanze.

***41. 6.** (ex 42. 3 e ex 42. 26.) Zanella, Boato, Labate, Battaglia, Bressa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del Ministero dell'economia e delle finanze.

***41. 7.** (ex 42. 10.) Fioroni, Bindi, Burton, Mosella, Meduri.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: anche fra *con le seguenti:* dando priorità a.

41. 8. (ex 42. 22.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dalla comunità scientifica *aggiungere le seguenti:* appartenente alla singola fondazione o alle fondazioni aggregate in rete.

41. 16. (ex 42. 27.) Labate, Battaglia, Boato, Bressa.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole da: senza nuovi o maggiori oneri *fino a:* settore della ricerca sanitaria.

41. 20. (ex 42. 6. parte ammissibile) Valpiana, Mascia.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

***41. 9.** (ex 42. 17.) Bindi.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

***41. 19.** (ex 42. 7.) Valpiana, Mascia.

Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: adeguino *con le seguenti:* possano adeguare.

41. 17. (ex 42. 29.) Labate, Battaglia, Bressa, Boato.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: in quanto applicabili *fino a:* lettera b) *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

41. 10. (ex 42. 18.) Bindi.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: sia composto aggiungere le seguenti: pariteticamente dal Ministro della salute e dalla regione interessata e dalle istituzioni pubbliche interessate.

41. 18. (ex 42. 30.) Labate, Battaglia, Bressa, Boato.

Al comma 1, lettera p) dopo le parole: dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute aggiungere le seguenti: d'intesa con la regione, il comune e la provincia interessata.

41. 11. (ex 42. 19.) Bindi.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 6)

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 42.

(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline).

1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline).

Sopprimerlo.

42. 1. (ex 43. 1.) Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

***42. 2.** (ex 43. 2.) Bindi.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

***42. 6.** (ex 43. 6.) Labate, Battaglia, Boato, Bressa.

Al comma 1, dopo le parole: Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

42. 3. (ex 43. 5.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, dopo le parole: Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

42. 4. (ex 43. 3.) Bindi.

Al comma 1, sostituire le parole: con proprio decreto, l' con le seguenti: i criteri in base ai quali le regioni provvedono, con proprio atto, all'.

42. 7. (ex 43. 7.) Bressa, Labate, Battaglia, Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: proprio decreto con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica su indicazione del Consiglio dei ministri sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

42. 5. (ex 43. 4.) Bindi.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis. (Produzione di emoderivati).
– 1. Ai fini della stipula delle convenzioni

con le regioni previste dalla normativa vigente, i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere nel territorio dell'Unione europea gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati oggetto della convenzione. Essi, a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri regolamenti o dall'autorità nazionale italiana, devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nazionali e comunitarie. I farmaci emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma certificato dall'autorità competente di un Paese dell'Unione europea, sia come materia prima che come semilavorati intermedi. Presso il centro di produzione è conservata la documentazione idonea a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

42. 01. (ex 43. 01.) Valpiana, Mascia.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 7)

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 43.

(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera *d*) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12).

Sopprimerlo.

43. 1. (ex 44. 1.) Boato, Labate, Battaglia, Bressa.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 8)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 45.

(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche).

1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino

assegnatari della gestione provvisoria da almeno un anno e non sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali.

2. È escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

5. All'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, al secondo periodo, la parola: « trentesimo » è sostituita dalla seguente: « trentacinquesimo » e, al secondo e al terzo periodo, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici anni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.

(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche).

Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

45. 4. (ex 46. 6.) Labate, Battaglia, Boato, Bressa.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali con le seguenti: sia stata pubblicata la

graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

***45. 1.** (ex 46. 100. e 46. 8.) Giulio Conti, Carrara, Villani Miglietta.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali con le seguenti: sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

***45. 2.** (ex 46. 4.) Sinisi.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali con le seguenti: sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

***45. 5.** (ex 46. 2.) D'Alia, Di Giandomenico.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

45. 3. (ex 46. 3.) Boato, Bressa, Amici, Labate, Battaglia.

(Approvato)

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 9)

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 46.

(Istituto superiore di sanità).

1 All'Istituto superiore di sanità è estesa dal 1° gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della